

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO AMBIENTE  
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1510 in data 22-03-2024

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-BIS, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011/2012 E S.M.I. RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI 3 NUOVI FORNI DI TRATTAMENTO TERMICO TBB1, TBB2 GF ELTI DA 60T CONNESSI AL PUNTO DI EMISSIONE ESISTENTE E36 E TBB3 GF ELTI DA 60 T DA COLLEGARE AL NUOVO PUNTO DI EMISSIONE E114 PRESSO IL REPARTO TBB DELLO STABILIMENTO COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. DI AOSTA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamata la nota prot. n. 12 in data 18 gennaio 2024, acquisita al prot. n. 413/TA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa all'installazione di 3 nuovi impianti di trattamento termico forni a camera TBB1, TBB2 GF ELTI da 60t da collegare al punto di emissione esistente E36 e TBB3 GF ELTI da 60 t da collegare al nuovo punto di emissione E114 presso il reparto TBB;

- richiamata la nota prot. n. 509/TA in data 22 gennaio 2024 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alle modifiche non sostanziali sopra citate, relativamente agli artt. 29 -nonies e 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- richiamata la nota prot. n. 1181/TA in data 12 febbraio 2024 con la quale si è proceduto, a seguito della richiesta di integrazioni tecniche pervenuta da ARPA Valle d'Aosta con nota prot., n. 1618 in data 9 febbraio 2024 (ns. prot. n. 1092/TA), alla convocazione di una conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alle modifiche non sostanziali sopra citate per la data del 14 febbraio 2024;

- Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 27 febbraio 2024, inviato con nota prot. n. 1990/TA del 06/03/2024, che recita quanto segue, tra il resto, in merito alle considerazioni sulle richieste di integrazioni: “[...] *Si specifica che i limiti di emissione di NOx devono essere valutati in rapporto alle BAT, essendo connessi all'attività AIA 2.3a definita dall'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per quanto concerne il nuovo forno connesso al punto di emissione denominato E114, l'Azienda conferma che questo è in grado di rispettare i limiti previsti dalle BAT, ovvero pari a 200 mg/Nm<sup>3</sup>. Gli altri due forni nuovi sarebbero connessi al punto di emissione esistente denominato E36 utilizzato anche dalle cd. Celle Stein in servizio nel medesimo reparto TBB. Per tali forni, aventi un alto grado di obsolescenza, l'Azienda non prevede ancora una eliminazione dal servizio, quantomeno per fare fronte a momenti di picco di produzione o come back-up dei forni nuovi di futura installazione. Al punto di emissione E36, pertanto, insisterebbero sia i due nuovi forni in grado di soddisfare i criteri previsti dalle BAT che le celle Stein: al fine di valutare l'apporto all'emissione delle celle, si richiede all'Azienda di fornire una relazione tecnica indicante l'emissione calcolata in flusso di massa di NOx proveniente da tali forni utilizzando le formule di calcolo già condivise, ovvero in base all'utilizzo di metano, nelle più gravose condizioni di funzionamento. A seguito della ricezione di tale documentazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere agli intervenuti un parere tecnico in merito. Tale valutazione è richiesta al fine di valutare il reale impatto all'emissione delle celle rispetto ai nuovi forni di trattamento e procedere con la definizione di un limite all'emissione dipendente dal numero di forni attivi al momento della misura. L'Azienda dichiara che tale approccio è praticabile in quanto è possibile sapere quali forni sono in funzione nel periodo di campionamento. Tra le altre informazioni, l'azienda precisa che il funzionamento dei nuovi forni è di tipo ON-OFF, ovvero senza modulazioni del metano in ingresso ai bruciatori che risultano, quindi, avere portata di combustibile fissa in ingresso.*

*Al fine di valutare gli impatti dei nuovi forni, si richiede che l'Azienda effettui le misure di messa a regime esclusivamente con questi in funzione. Gli autocontrolli dovranno essere effettuati con le reali condizioni di carico produttivo e nei rapporti di prova dovrà esserci indicazione delle condizioni di funzionamento dei diversi forni connessi per una corretta valutazione dei risultati ottenuti.*

*Per quanto concerne il secondo aspetto riportato nel parere tecnico emesso da ARPA VDA relativo alla valutazione delle polveri in emissione, l'Azienda specifica che il materiale avviato ai forni del reparto TBB non viene pulito superficialmente non ritenendo tale pratica compatibile con i flussi*

*produttivi, ma che al contempo le fiamme dei bruciatori non toccano il metallo posto all'interno. Le eventuali emissioni di polveri potrebbero essere quelle derivanti dall'usura dei refrattari interni o da accidentali urti con le pareti in fase di carico o scarico dei materiali. Dato l'imminente rinnovo dell'A.I.A., si condivide che tale aspetto sia trattato in modo più ampio e completo nel corso di tale procedimento tecnico-istruttorio essendo tale valutazione comune a tutti i forni di trattamento termico presenti all'interno del reparto.*

*Il rappresentante dell'Amministrazione comunale, rammenta che il proponente dovrà provvedere ad ottenere le autorizzazioni previste in materia di urbanistica, indipendentemente dall'esito della presente istruttoria.”;*

- richiamata la nota prot. n. 49 in data 26 febbraio 2024, acquisita al prot. n. 1751/TA in data 28 febbraio 2024, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha trasmesso informazioni aggiuntive;

- richiamata la nota prot. n. 59 in data 4 marzo 2024, acquisita al prot. n. 1908/TA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha rettificato le informazioni in merito al prospetto inerente i limiti di emissione proposti per le Celle Stein collegate al punto di emissione E36;

- richiamato il parere tecnico espresso con nota prot. n. 3577 in data 15 marzo 2024, ns. prot. n. 2351/TA in data 19 marzo 2024, da ARPA Valle d'Aosta, emesso a seguito di richiesta di parere emessa con nota prot. n.1948/TA del 05/03/2024, che recita quanto segue:

“[...]

## **2. Descrizione dell'intervento proposto**

*I tre nuovi forni a camera installati (GF ELTI S.r.l.) saranno adibiti al riscaldamento di manufatti in acciaio per la lavorazione nel reparto TBB e si aggiungeranno alle celle Stein attualmente in uso per il medesimo processo, le quali saranno mantenute in esercizio solamente come forni di riserva. Dei nuovi forni, i primi due (TBB1 e TBB2) recapiteranno i fumi al punto di emissione E36 a cui afferiscono le celle Stein già presenti, mentre il terzo forno (TBB3) sarà collegato a un nuovo punto di emissione E114.*

*I nuovi forni a camera, della capienza singola di 60 t ed equipaggiati ognuno con tre coppie di bruciatori a metano rigenerativi a potenza fissa e ad alta velocità operanti con preriscaldamento dell'aria comburente, hanno le caratteristiche tecniche principali richiamate nella seguente tabella.*

<b>Combustibile</b>	<b>Potenza termica massima (MW)</b>	<b>Portata massima di metano (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	<b>Temperatura massima (°C)</b>	<b>Portata (Nm<sup>3</sup>/h)</b>
Metano	3,45	380	1300	7500

*Il ciclo termico (riscaldamento) prevede:*

- 1. una fase di riscaldamento della carica (fino a una temperatura massima di 1300°C)*
- 2. una successiva fase di mantenimento.*

*I nuovi forni non prevedono una variazione dei flussi di metano in ingresso ai bruciatori, pertanto il flusso di metano rimane fisso durante tutto il ciclo di riscaldamento e la modulazione della potenza termica e della temperatura avvengono esclusivamente mediante accensione/spengimento dei bruciatori.*

## **3. Emissioni in atmosfera**

### **3.1. Punti di emissione in atmosfera**

*Le caratteristiche dei due punti emissivi E36 ed E114 oggetto della proposta di modifica dell'autorizzazione sono riportate nella seguente tabella.*

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto</i>	<i>Portata (Nm3/h)</i>	<i>Altezza da terra (m)</i>	<i>Diametro (m)</i>	<i>T (°C)</i>	<i>Sostanze inquinanti</i>	<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Durata media dell'emissione</i>
E36	Celle Stein e forni ELTI TBB1 - TBB2	50.000 (1)	50,0	1,7	250	Ossidi di azoto	Assente	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno
E114	Forno ELTI TBB3	7.500	24,7	0,6	250	Ossidi di azoto	Assente	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno

(1) Il valore risulta dalla somma delle portate dei fumi emessi dai 9 forni già esistenti (35.000 Nm3/h) e dai 2 nuovi forni TBB1 e TBB2 (7.500 Nm3/h)

### 3.2. Limiti di emissione in atmosfera

#### 3.2.1 Emissioni di ossidi azoto

I valori limite di emissione per gli ossidi di azoto (NOx) sono stati determinati sulla base delle indicazioni riportate nelle BAT (migliori tecniche disponibili) e delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 27/02/2024.

[...]

#### **Punto di emissione E36**

A seguito dell'intervento di modifica previsto, al punto di emissione E36 verranno convogliati gli effluenti derivanti complessivamente da n. 11 forni di trattamento a metano, ovvero da n. 9 celle Stein esistenti e dai n. 2 nuovi forni (TBB1 e TBB2).

Per i nuovi forni viene individuato un valore limite in concentrazione di 200 mg/Nm3 in conformità con le indicazioni della citata BAT 22 (Tabella 1.9).

Per le celle Stein, tenendo conto delle caratteristiche di vetustà di tali impianti già esistenti, si conferma il valore limite di 600 mg/Nm3 attualmente previsto dall'AIA.

Ai fini della verifica del rispetto del limite di emissione di NOx al punto di emissione E36, il valore limite da rispettare è determinato dalla somma dei valori limite in flusso di massa dei singoli forni che risultano in funzione nel corso del relativo periodo di osservazione.

Nella tabella seguente vengono riportati i valori limite di NOx espressi in flusso di massa, calcolati sulla base dei valori di portata massima di metano di ognuno dei forni collegati al punto di emissione E36 e dei relativi limiti in concentrazione individuati.

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianti</i>	<i>Portata massima di metano</i>	<i>Limite NOx in concentrazione (riferito al 3% di O2)</i>	<i>Limite NOx in flusso di massa*</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>
		$Q_{NOx}$ (Nm3/h)	$L_{NOx}$ (mg/Nm3)	$F_{NOx}$ (g/h)	
	Forno ELTI TBB1	380	200	933	
	Forno ELTI TBB2	380	200	933	
	Cella Stein 2	260	600	1915	
	Cella Stein 3	195	600	1436	
	Cella Stein 4	190	600	1399	
	Cella Stein 5	170	600	1252	
	Cella Stein 6	215	600	1583	
	Cella Stein 7	160	600	1178	

E36	Cella Stein 8	185	600	<b>1362</b>	Annuale
	Cella Stein 10	250	600	<b>1841</b>	
	Cella Stein P	116	600	<b>854</b>	
* La verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere condotta in riferimento al limite di NOx in flusso di massa (g/h)					

### **Punto di emissione E114**

Per quanto riguarda il punto di emissione E114, al quale vengono convogliati gli effluenti derivanti esclusivamente dal nuovo forno ELTI TBB3, viene individuato un valore limite in concentrazione di 200 mg/Nm<sup>3</sup> in conformità con le indicazioni della citata BAT 22 (Tabella 1.9).

Nella tabella seguente viene riportato il valore limite di NOx espresso in flusso di massa, calcolato sulla base dei valori di portata massima di metano e del relativo limite in concentrazione.

Punto di emissione	Forni collegati (sigla CAS)	Portata massima di metano	Limite NOx in concentrazione (riferito al 3% di O <sub>2</sub> )	Limite NOx in flusso di massa*	Frequenza autocontrollo
		Q <sub>NOX</sub> (Nm <sup>3</sup> /h)	L <sub>NOX</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	F <sub>NOX</sub> (g/h)	
E114	Forno ELTI TBB3	380	200	<b>933</b>	Annuale
* La verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere condotta in riferimento al limite di NOx in flusso di massa (g/h)					

### **3.2.2. Emissioni di polveri**

Per quanto riguarda le emissioni di polveri, a seguito dell'entrata in vigore della Decisione di Esecuzione UE 2022/2110 del 11/10/2022, viene prevista l'adozione delle tecniche indicate nella BAT 20 per prevenire e ridurre le emissioni di polveri derivanti dalle fasi di riscaldamento dei manufatti di acciaio.

In merito a tale aspetto, l'impresa ha dichiarato di agire conformemente alle indicazioni della BAT 20, con riguardo all'utilizzo di combustibili a basso tenore di polveri e alla limitazione del trascinarsi di polveri ottenuta evitando il contatto diretto delle fiamme dei forni con la carica.

L'argomento è stato oggetto di valutazione nel corso della Conferenza dei Servizi del 27/02/2024, concordando di trattare l'aspetto delle emissioni di polveri dai forni di trattamento termico in modo più ampio e completo nel corso del procedimento tecnico-istruttorio di rinnovo dell'AIA per l'intero stabilimento CAS, che verrà avviato nei prossimi mesi.

### **3.3. Metodi di misura alle emissioni in atmosfera**

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono quelli riportati nell'Allegato 1 al PD n. 2362 del 21/04/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento delle metodiche di campionamento e analitiche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera presso gli impianti industriali soggetti a regime di autorizzazione integrata ambientale regionale".

### **3.4. Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto**

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle Autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

A far data dalla messa in esercizio dell'impianto, il periodo proposto per la messa a regime è pari a **6 mesi**, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ossia dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

Gli autocontrolli di messa a regime devono essere condotti dall'Azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento degli impianti ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Per quanto riguarda il punto di emissione E36, gli autocontrolli di messa a regime devono essere condotti durante il funzionamento contemporaneo dei due nuovi forni ELTI TBB1 e TBB2, procedendo alla verifica del limite di emissione di NOx pari a 1866 g/h, determinato come somma dei limiti di emissione di NOx dei due forni (ciascuno pari a 933 g/h).

Le risultanze dei controlli di messa a regime dovranno essere inoltrate alle autorità competenti per le rispettive verifiche.

Nei rapporti di prova relativi agli autocontrolli di messa a regime devono essere riportate le effettive condizioni di funzionamento degli impianti nel periodo di misura.

### 3.5. Autocontrolli periodici

Gli autocontrolli periodici, successivi alla messa a regime dell'impianto, dovranno essere condotti con frequenza annuale.

I risultati degli autocontrolli periodici dovranno essere inviati all'interno del Piano di monitoraggio e controllo (PdMC) redatto annualmente dall'Azienda.

Nei rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono essere riportate le effettive condizioni di funzionamento degli impianti nel periodo di misura.

Nel caso del punto di emissione E36, devono essere indicati gli impianti funzionanti nel periodo di misura; il limite di emissione di NOx di riferimento deve essere calcolato come somma dei limiti di emissione di NOx dei singoli forni in funzione nel periodo di misura.

### 3.6. Prescrizioni generali

Punti di emissione	<p>Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.</p> <p>L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.</p>
Manutenzioni	<p>L'azienda deve assicurare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni effettuando le operazioni di manutenzione necessarie.</p> <p>A tal fine, deve predisporre una procedura operativa di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di aspirazione ed abbattimento comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche);</li> <li>· manutenzione totale secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto di uso/manutenzione o assimilabili);</li> <li>· controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.</li> </ul>
Registro delle manutenzioni	<p>L'azienda deve tenere un registro delle manutenzioni dotato di pagine con numerazione progressiva in cui riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· data di effettuazione dell'intervento;</li> <li>· tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>· descrizione sintetica dell'intervento;</li><li>· indicazione dell'autore dell'intervento.</li></ul> |
|--|---|

#### **4. Rumore**

*Nella documentazione presentata l'azienda dichiara che, dai dati tecnici garantiti dal fornitore, il livello di pressione sonora legata all'installazione dei nuovi forni di trattamento termico risulta essere  $\leq 79$  dBA a 10 m di distanza dall'impianto.*

*Per valutare l'impatto acustico prodotto dal nuovo impianto, l'azienda adotta la procedura descritta nel documento redatto dall'ing. Pisani (novembre 2014) che prevede il confronto del livello di pressione acustica dichiarato dal costruttore con i livelli ammessi e riassunti nella legenda "Planimetria Tavola 1 e 2 – livelli di pressione sonora a 1 e 10 metro".*

*In base a tale confronto, essendo il livello ammissibile in tale zona pari a 80 dBA a 10 m, l'azienda certifica che il criterio previsto dalla procedura risulta soddisfatto e dichiara che la nuova sorgente sonora non produrrà variazioni del livello sonoro immesso presso i recettori.*

#### **5. Conclusioni**

*Il parere tecnico alla realizzazione degli interventi di modifica proposti è positivo, alle condizioni specificate ai paragrafi precedenti.”;*

- richiamata la nota prot. n. 72 in data 13 marzo 2024, acquisita al prot. n. 2223/TA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non sostanziale dell'AIA vigente relativa alla dismissione della Cella Stein P del Reparto TBB già collegato al punto di emissione esistente E36 dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;

- richiamata la successiva nota prot. n. 2333/TA in data 18 marzo 2024 con la quale si è preso atto della dismissione della Cella Stein P del Reparto TBB già collegato al punto di emissione esistente E36, rimandando a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione della modifica in oggetto;

- Considerato che la suddetta dismissione della cella Stein P del Reparto TBB risulta collegata all'approvazione del presente provvedimento dirigenziale;

- preso atto che nei termini previsti dalla convocazione della conferenza dei servizi, ovvero alla data di conclusione del procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. non sono pervenuti ulteriori pareri di competenza dalle Amministrazioni interpellate;

- considerato che la modifica proposta dall'Azienda e valutata sia in sede di incontro tecnico che in sede di conferenza dei servizi non risulta tale da comportare un aggravio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera;

- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;

- ritenuto, in base a quanto finora esposto, di procedere con la presa d'atto degli esiti istruttori comunicati con la nota riportata al precedente punto procedendo al contempo alla modifica del provvedimento autorizzativo n. 6011/2012 nelle parti di interesse;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

#### DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell’art. 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;
- 2) di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche non sostanziali all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta, all’installazione di 3 nuovi impianti di trattamento termico forni a camera TBB1, TBB2 GF ELTI da 60t da collegare al punto di emissione esistente E36 e TBB3 GF ELTI da 60 t da collegare al nuovo punto di emissione E114 presso il reparto TBB dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;
- 3) di prendere atto della dismissione della Cella Stein P del Reparto TBB già collegato al punto di emissione esistente E36;
- 4) di prevedere che i punti di emissione E36 ed E114 oggetto di intervento avranno le seguenti caratteristiche tecniche costruttive:

Punto di emissione	Impianto	Portata (Nm3/h)	Altezza da terra (m)	Diametro (m)	T (°C)	Sostanze inquinanti	Impianto di abbattimento	Durata media dell’emissione
E36	Celle Stein e forni ELTI TBB1 - TBB2	50.000 <sup>(1)</sup>	50,0	1,7	250	Ossidi di azoto	Assente	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno
E114	Forno ELTI TBB3	7.500	24,7	0,6	250	Ossidi di azoto	Assente	24 h/giorno 7 giorni/sett. 48 sett./anno

*(1) Il valore risulta dalla somma delle portate dei fumi emessi dai 9 forni già esistenti (35.000 Nm3/h) e dai 2 nuovi forni TBB1 e TBB2 (7.500 Nm3/h)*

- 5) di procedere all’aggiornamento, come di seguito riportato, della parte relativa al punto di emissione E36 presente nella tabella riportata al punto 3a), relativamente all’attività IPPC 2.3.a del P.D. 6011/2012, unitamente alla cancellazione dell’indicazione della cella Stein P e alla definizione dei limiti di emissione di NO<sub>x</sub>:



Punto di emissione	Impianti	Portata massima di metano	Limite NO <sub>x</sub> in concentrazione (riferito al 3% di O <sub>2</sub> )	Limite NO <sub>x</sub> in flusso di massa*	Frequenza autocontrollo
		$Q_{NOx}$ (Nm <sup>3</sup> /h)	$L_{NOx}$ (mg/Nm <sup>3</sup> )	$F_{NOx}$ (g/h)	
E36	Forno ELTI TBB1	380	200	<b>933</b>	Annuale
	Forno ELTI TBB2	380	200	<b>933</b>	
	Cella Stein 2	260	600	<b>1915</b>	
	Cella Stein 3	195	600	<b>1436</b>	
	Cella Stein 4	190	600	<b>1399</b>	
	Cella Stein 5	170	600	<b>1252</b>	
	Cella Stein 6	215	600	<b>1583</b>	
	Cella Stein 7	160	600	<b>1178</b>	
	Cella Stein 8	185	600	<b>1362</b>	
	Cella Stein 10	250	600	<b>1841</b>	

\* La verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere condotta in riferimento al limite di NO<sub>x</sub> in flusso di massa (g/h)

- 6) di procedere all’inserimento, come di seguito riportato, della parte relativa al punto di emissione E114 nella tabella presente al punto 3a)a), relativamente all’attività IPPC 2.3.a del P.D. 6011/2012, unitamente alla definizione dei limiti di emissione di NO<sub>x</sub>:

Punto di emissione	Forni collegati (sigla CAS)	Portata massima di metano	Limite NO <sub>x</sub> in concentrazione (riferito al 3% di O <sub>2</sub> )	Limite NO <sub>x</sub> in flusso di massa*	Frequenza autocontrollo
		$Q_{NOx}$ (Nm <sup>3</sup> /h)	$L_{NOx}$ (mg/Nm <sup>3</sup> )	$F_{NOx}$ (g/h)	
E114	Forno ELTI TBB3	380	200	<b>933</b>	Annuale

\* La verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere condotta in riferimento al limite di NO<sub>x</sub> in flusso di massa (g/h)

- 7) di stabilire che l’approfondimento delle emissioni di polveri dai forni di trattamento termico, come previsto dalle BAT di settore, sarà oggetto di valutazione nel corso del procedimento tecnico-istruttorio di rinnovo dell’AIA per l’intero stabilimento CAS oggetto di prossimo esame e valutazione;
- 8) di stabilire che i metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono quelli riportati nell’Allegato 1 al PD n. 2362 del 21/04/2023 e s.m.i. avente ad oggetto “*Aggiornamento delle metodiche di campionamento e analitiche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera presso gli impianti industriali soggetti a regime di autorizzazione integrata ambientale regionale*”;
- 9) di prevedere che la messa in esercizio dell’impianto deve essere comunicata alle Autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni. A far data dalla messa in esercizio dell’impianto, il periodo proposto per la messa a regime è pari a **6 mesi**, al termine del quale

dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ossia dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

- 10) di stabilire che gli autocontrolli di messa a regime devono essere condotti dall’Azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento degli impianti ai fini dell’emissione di inquinanti in atmosfera.

Per quanto riguarda il punto di emissione E36, gli autocontrolli di messa a regime devono essere condotti durante il funzionamento contemporaneo dei due nuovi forni ELTI TBB1 e TBB2, procedendo alla verifica del limite di emissione di NOx pari a 1866 g/h, determinato come somma dei limiti di emissione di NOx dei due forni (ciascuno pari a 933 g/h).

Le risultanze dei controlli di messa a regime dovranno essere inoltrate alle autorità competenti per le rispettive verifiche. Nei rapporti di prova relativi agli autocontrolli di messa a regime devono essere riportate le effettive condizioni di funzionamento degli impianti nel periodo di misura.

- 11) di stabilire che gli autocontrolli periodici, successivi alla messa a regime dell’impianto, dovranno essere condotti con frequenza annuale. I risultati degli autocontrolli periodici dovranno essere inviati all’interno del Piano di monitoraggio e controllo (PdMC) redatto annualmente dall’Azienda. Nei rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono essere riportate le effettive condizioni di funzionamento degli impianti nel periodo di misura.

Nel caso del punto di emissione E36, devono essere indicati gli impianti funzionanti nel periodo di misura; il limite di emissione di NOx di riferimento deve essere calcolato come somma dei limiti di emissione di NOx dei singoli forni in funzione nel periodo di misura.

- 12) Di stabilire se le seguenti prescrizioni generali:

Punti di emissione	<p>Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l’efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l’ARPA Valle d’Aosta.</p> <p>L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.</p>
Manutenzioni	<p>L’azienda deve assicurare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni, ove presenti, effettuando le operazioni di manutenzione necessarie.</p> <p>A tal fine deve predisporre una procedura operativa di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di aspirazione ed abbattimento comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione parziale (controllo di eventuali apparecchiature pneumatiche ed elettriche);</li> <li>• manutenzione totale secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto di uso/manutenzione o assimilabili);</li> <li>• controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi</li> </ul>

	di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.
Registro delle manutenzioni	L'azienda deve tenere un registro delle manutenzioni dotato di pagine con numerazione progressiva in cui riportare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data di effettuazione dell'intervento;</li> <li>• tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);</li> <li>• descrizione sintetica dell'intervento;</li> <li>• indicazione dell'autore dell'intervento.</li> </ul>

7) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio, ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., oltre alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione regionale, sezione A.I.A.;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE  
Xavier CORNAZ

IL DIRIGENTE  
Paolo BAGNOD

PAOLO BAGNOD

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

---

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 23/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO